



Prendete un Tir per il payback

Ho chiesto un finanziamento per un investimento e mi hanno chiesto l'Irr e il payback: cosa sono?

Un lettore, via e-mail

L'Irr è l'acronimo dell'Internal rate of return che significa Tasso interno di rendimento (Tir) e rappresenta il tasso d'interesse di un investimento finanziario equivalente all'investimento considerato, ovvero che genera la stessa uscita iniziale (l'entità dell'investimento) e le stesse entrate (gli incassi generati dall'investimento negli anni successivi). Spesso l'Irr è confrontato con il costo delle risorse finanziarie (cf) con cui si realizza l'investimento, siano esse proprie o di terzi; l'investimento è conveniente solo nel caso in cui $Irr > cf$ (l'Irr sia maggiore del costo delle risorse finanziarie). Il payback indica, invece, il periodo necessario affinché la somma delle entrate generate dall'investimento eguagli l'uscita legata alla sua realizzazione ed è, quindi, espresso in anni. Entrambi gli indici valutano la sostenibilità finanziaria dell'investimento, ovvero la capacità dell'investimento di generare flussi di cassa adeguati a coprire i finanziamenti necessari alla sua realizzazione. Per quanto importante, tale approccio è comunque una valutazione parziale e a volte insufficiente: si pensi, per esempio, agli investimenti volti a migliorare la sicurezza o a ridurre l'inquinamento ambientale, oppure imposti da nuove normative o inerenti la ricerca e lo sviluppo.

**Dottor Ing. Gaetano Comandatore,
Bedeschi Comandatore Consulting S.p.a., Bergamo**

L'Iva del cedente non si cede

Che cosa si intende per reverse charge?

Un lettore, via e-mail

Con la locuzione inversione contabile si è soliti riferirsi in ambito Iva all'ipotesi in cui l'obbligazione tributaria (il versamento dell'imposta) è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione, in luogo del cedente o prestatore. Il meccanismo, introdotto dalla Legge 7/2000, concernente il regime Iva applicabile all'oro, esteso poi alle cessioni di rottami e materiali da recupero, al settore edile e al commercio di telefonini, personal computer e prodotti lapidei, impedisce al cedente di addebitare l'Iva nella fattura che emette nei confronti di un soggetto passivo e obbliga il cessionario, che deve integrare con il tributo il documento ricevuto e registrare lo stesso nei registri di vendite e di acquisti, al versamento totale dell'imposta. Si evita così che il cessionario/committente porti in detrazione il tributo che magari il cedente-prestatore non ha mai versato perché «svanito» (c.d. frodi carosello). Il procedimento si applica anche agli acquisti intracomunitari (artt. 47 e ss. D.L. 331/93) dove il soggetto passivo dell'imposta è il cessionario che, una volta integrata la fattura del cedente comunitario con indicazione dei dati necessari alla determinazione della base imponibile e dell'imposta, è tenuto al versamento dell'Iva così determinata.

Dottor Commercialista Davide Andreazza, Mestre

SPORTELLINO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Lavoro a progetto e disoccupazione

Dopo un rapporto lavorativo con contratto a progetto posso chiedere la disoccupazione? E come?

Andrea M., Milano

La Circolare Inps n. 38 del marzo 2013 ha confermato beneficiari, condizioni e modalità di richiesta secondo quanto già previsto dalla Legge 92/2012 con decorrenza da gennaio 2013. Per ottenere l'indennità è necessario presentare all'Inps l'apposito modello SR92 o su portale Inps - usando il mod. sr135 "con pin dispositivo" (mess. 22 maggio 2013) - entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. I requisiti relativi all'anno precedente sono i seguenti: iscrizione esclusiva alla gestione separata come collaboratore a progetto; monocommittenza; reddito massimo di 20 mila euro; almeno quattro mesi di accredito contributivo; disoccupazione per almeno due mesi. Nell'anno di riferimento invece: almeno un mese di accredito contributivo; presentazione della domanda tramite il modulo di cui sopra. La disoccupazione nell'anno precedente deve essere comprovata dalla dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata presso il Centro Impiego competente. La prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui alla L. 233/90 moltiplicato per la minore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte da contribuzione nell'anno precedente. Se il risultato è pari o inferiore a mille euro la liquidazione è in unica soluzione, altrimenti di importo pari o inferiore alla cifra suddetta. Per gli anni da 2013 a 2015 la percentuale è aumentata dal 5 al 7%.

**Mario Abramo,
Consulente del lavoro, Milano**